



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 986 del 30/12/2025

Oggetto: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ALLA DATA DEL 23 DICEMBRE 2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 27/02/2025, mediante il quale sono stati assegnati fino al 31/12/2025, gli incarichi di "elevata qualificazione" di cui al vigente CCNL "Comparto Funzioni Locali" ai sensi degli artt. 50, 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 23/12/2024, n. 82, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2025, di "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 2025/2027";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 05/12/2024, di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada per l'anno 2025, successivamente modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 08/05/2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ("P.I.A.O.") 2025/2027;

VISTO l'art. 11 del "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, ai sensi del quale costituiscono servizi di polizia stradale, tra gli altri, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42");

VISTO il paragrafo 3.3 dell'allegato A/2 al succitato D.Lgs 118/2011 - "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*", che recita: "sono accertate per l'intero importo del decreto anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quale le sanzioni amministrative al Codice della Strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.". Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Fondo Crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dall'andamento del fenomeno degli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)";

CONSIDERATO che (Esempio n. 4 dell'appendice tecnica contenuta nell'Allegato A/2 del succitato D.Lgs 118/2011, intitolato "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada"):

1. *Per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione;*

2. *L'accertamento delle sanzioni avviene:*

- *alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;*

- *per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;*

- *per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario;*

3. *I ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi finanziari precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono essere accertati per cassa fino al loro esaurimento;*

4. *Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa;*

PRESO ATTO che, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza di cui al D.P.C.M. 28/11/2011, il principio applicato della contabilità finanziario n. 3.3 prevede che le entrate di difficile e dubbia esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito;

DATO ATTO che nel caso delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle disposizioni al già citato "Nuovo Codice della Strada" (cd. "Codice della Strada"), l'obbligazione si rende quindi

esigibile all'atto della notifica del verbale di accertamento;

VISTO l'art. 201 del "Nuovo Codice della Strada", che disciplina le modalità di notificazione dei verbali di accertamento di violazioni al soggetto "trasgressore" ed al soggetto "obbligato in solido", nonché l'art. 202 del medesimo Codice, ai sensi del quale il trasgressore/obbligato in solido sono ammessi a pagare entro sessanta dalla contestazione o notifica della violazione, una somma pari all'importo stabilito per il "pagamento in misura ridotta", somma eventualmente ridotta del 30 % se tale pagamento avviene entro cinque giorni (laddove consentito per le singole fattispecie);

VISTO l'art. 142, comma 12-bis del "N.C.d.S.", ai sensi del quale "i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, ai sensi delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12- quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

VISTO il successivo comma 12-ter del succitato art. 142 del "N.C.d.S.", ai sensi del quale "Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno", nonché il successivo comma 12-quater, ai sensi del quale "Ciascun ente Locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti";

VISTI il Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno n. 608 del 30/12/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 64965 del 07/07/2020, che disciplinano le modalità di trasmissione della relazione di cui al citato art. 142, comma 12-quater del Codice della Strada;

VISTE le varie circolari del Ministero dell'interno, che disciplinano le modalità di rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al C.d.S., da ultimo, la circolare "D.A.I.T. n. 3/2025" del Ministero dell'Interno, del 06/02/2025 ;

VISTO l'art. 208 del già citato "Nuovo Codice della Strada";

CONSIDERATA la necessità di accertare presunto importo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada elevate dal personale del Servizio di Polizia Locale, specificando nel contempo che, l'importo conteggiato per ogni singola sanzione, è quello previsto per il pagamento entro i 5 giorni o entro i 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del Codice della Strada, come sotto indicato-specificato;

RICHIAMATE le varie determinazioni di accertamento periodico delle entrate derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, adottate dalla scrivente ufficio nel corso dell'anno:

- determinazione n. 50 del 04/02/2025, adottata dallo scrivente, con oggetto: "ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA-PERiodo DAL 1 GENNAIO 2025 AL 27 GENNAIO 2025";
- determinazione n. 261 del 21/04/2025, adottata dallo scrivente, con oggetto: "ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODo DAL 1 MARZO AL 17 APRILE 2025";
- determinazione n. 308 del 21/05/2025, adottata dallo scrivente, con oggetto: "ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ALLA DATA DEL 20 MAGGIO 2025";

DATO ATTO che gli accertamenti assunti in contabilità risultano pari ad € 537.216,48.= (cap. 79/2 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025);

DATO ATTO che l'Ufficio Verbali dello scrivente Comando Polizia Locale, in data odierna, sulla base dei dati risultanti dal programma informatico gestionale in dotazione, per la gestione degli atti sanzionatori delle infrazioni al "C.d.S.", con riferimento al periodo 01.01.2025/23.12.2025, risulta essere stato accertato quanto segue:

<u>Importo sanzioni elevate</u> (incluse spese), per n. 4.135 <u>infrazioni accertate</u>	Euro 620.618,04
Di cui importo sanzioni	Euro 567.466,00 (di cui Euro 1.211,00, per violazioni ex art. 142 del C.d.S.)
Di cui Importo spese	Euro 53.152,04
Importo sanzioni al netto dello sconto del 30 % per pagamenti entro 5 giorni (escluse spese notifica), e tenuto conto delle variazioni di importo legale allo stato del verbale	Euro 472.262,03 (di cui Euro 847,70, per violazioni ex art. 142 del C.d.S.)
Importo pagato-riscosso (escluso spese)	Euro 311.983,28 (di cui Euro 847,70, per violazioni ex art. 142 del C.d.S.)
Importo spese pagate-riscosse, riferite alla voce di cui sopra	Euro 35.654,80
Importo scontato non effettivamente riscosso (Differenza tra minimo edittale e importo scontato pagato- riscosso)	Euro 112.127,60

DATO ATTO che l'importo da accertare alla data del 23.12.2025 risulta pari ad € 525.414,07.= (€ 472.262,03 + € 53.152,04) e che pertanto risulta necessario adeguare gli accertamenti contabili già assunti;

DATO ATTO altresì che in relazione agli importi sopra descritti, risultano esservi accertamenti di infrazioni all'art. 142 del Codice della Strada per un importo accertato pari ad € 1.211,00, corrispondente ad un importo riscosso-scontato, pari ad € 847,70 (n. 7 verbali di violazioni accertamento); somme non comportanti spese di notifica-accertamento, in quanto relative a verbali di violazione immediatamente contestati su strada ai trasgressori;

PRECISATO che in relazione a quanto sopra riportato, gli importi ivi indicati fanno riferimento sia a violazioni al C.d.S. elevate nell'anno 2024, ma notificate nell'anno 2025, sia a violazioni al C.d.S. elevate e notificate nell'anno 2025;

ATTESO inoltre che l'importo dei pagamenti con lo sconto del 30% potrebbe variare e di ciò si terrà conto in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

VISTI gli artt. 107, 151 comma 4 e 179 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO che in relazione al periodo 01.01.2025/23.12.2025, le entrate per violazioni amministrative pecuniarie relative al "Codice della Strada", risultano riepilogate nella tabella che segue:

<u>Importo sanzioni elevate</u> (incluse spese), <u>per n. 4.135</u> <u>infrazioni accertate</u>	Euro 620.618,04
Di cui importo sanzioni	Euro 567.466,00 (di cui Euro 1.211,00, per violazioni ex art. 142 del C.d.S.)
Di cui Importo spese	Euro 53.152,04
Importo sanzioni al netto dello sconto del 30 % per pagamenti entro 5 giorni (escluse spese notifica), e tenuto conto delle variazioni di importo legale allo stato del verbale	Euro 472.262,03 (di cui Euro 847,70, per violazioni ex art. 142 del C.d.S.)
Importo pagato-riscosso (escluso spese)	Euro 311.983,28 (di cui Euro 847,70, per violazioni ex art. 142 del C.d.S.)
Importo spese pagate-riscosse, riferite alla voce di cui sopra	Euro 35.654,80
Importo scontato non effettivamente riscosso (Differenza tra minimo edittale e	Euro 112.127,60

importo scontato pagato-
riscosso)

3) DI DARE ATTO che in relazione agli importi sopra descritti altresì risultano esservi accertamenti di infrazioni all'art. 142 del Codice della Strada per un importo accertato pari ad € 1.211,00, corrispondente ad un importo riscosso-scontato, pari ad € 847,70; somme non comportanti spese di notifica o accertamento, in quanto relative a verbali di violazione immediatamente contestati su strada ai trasgressori;

5) DI provvedere ad adeguare l'accertamento di entrata n. 39/2025 del cap. 79/2 con una variazione di - € 11.802,41.=-;

6) DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000;

7) DI ATTESTARE inoltre, in relazione alla adozione del presente provvedimento, il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 6 aprile 2013, n. 62 ed in particolare, l'insussistenza di conflitto di interesse in capo allo scrivente, firmatario del presente atto.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**